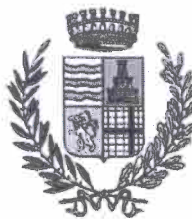


COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova
Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali



Viale Europa, 10 - 35010 Borgorico (PD)
Codice fiscale 80008850283
Partita IVA 01502870288
Centralino 049 933 79 11
Fax 049 933 57 26

Web: www.comune.borgorico.pd.it
Pec: comune.borgorico.pd@pecveneto.it

Reg. Pubbl. n. 999 del 02/12/2014

Allegato alla determinazione n. 347 del 27.11.2014

Comune di BORGORICCO (PD)

BANDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2013

E' indetto il bando di cui alla DGR 29 settembre 2014, n. 1782 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2013 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

I contratti di affitto relativi all'anno 2013 per i quali si chiede il contributo devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2013.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per l'anno 2013.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda, abbia i seguenti requisiti:

- a) Residenza nel Comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
- b) I canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2013 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione Veneto;
- c) Condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00. L' ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo –anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.lgs 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014, con decorrenza 8 febbraio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che riformula in modo sostanziale il calcolo dell'ISEE e fa scadere la validità delle DSU dopo 120 giorni, qualora i tempi del procedimento richiedano l'applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura della condizione economica per l'accesso con i relativi criteri verranno stabiliti con successivo decreto regionale;
- d) I canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e) Se stranieri extracomunitari, i richiedenti devono essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi decreto –legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125)

e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;

- f) Se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- g) Se cittadini extracomunitari, in base all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, al momento della domanda devono avere residenza continuativa da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;
- h) Gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato).

2. Esclusioni dalla partecipazione al bando

Sono esclusi dalla partecipazione del bando i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:

- a) Non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/98;
- b) Titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il 6% del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI), sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- c) Che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d) Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;
- e) Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo. Possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:
 - pensioni esenti:
 - 1) pensioni di guerra;
 - 2) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate;
 - 3) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - 4) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - 5) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - 6) equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - 7) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 8) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - 9) premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- f) Il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;
- g) Il cui alloggio abbia superficie netta che superi del 150% la superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 3.e);

h) Che hanno usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad € 200,00;

i) Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare.

3. Determinazione dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a) Si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.c). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse la pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.c);
- b) Il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento, per un importo non superiore a € 700,00, e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- c) Qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 10.000,00. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di cinque componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- d) Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- e) La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq. 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 150% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei familiari più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di cinque componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31-12-2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.
- f) Infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso in cui la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a € 7.000,00, per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione;
- g) Non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00.

4. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione della determinazione di approvazione del bando fino **al giorno venerdì 30 gennaio 2015.**

5. Modalità di presentazione delle domande.

A. Le domande potranno essere presentate presso il seguente ufficio:

Ufficio Servizi Sociali, Comune di Borgoriccio, previo appuntamento telefonico al n. 049/9337945.

- B. oppure recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, al seguente indirizzo:
Comune di Borgoricco, Viale Europa 10 – 35010 BORGORICCO (PD)
- L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza (fa fede la data del timbro postale), e quelle spedite entro il 30 gennaio 2015 (fa fede la data del timbro postale) e tuttavia pervenute non oltre il 6 febbraio 2015.
- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

In ogni caso l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale.

6. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda, trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Potrà essere chiesta la presentazione di documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione, in sede di liquidazione del contributo o di controllo. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza e copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- B. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
- a) attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi);
 - b) Documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF elencate al punto 2.lett. e (es. pensioni di guerra, pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili, rendite per invalidità permanente e assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, ecc.....)
 - c) contratto (o contratti) di locazione registrato;
 - d) bollettini dei canoni corrisposti nell'anno 2013;
 - e) spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, relative all'anno 2013;
 - f) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza;
 - g) ammontare delle detrazioni per l'affitto usufruite dal nucleo familiare per l'anno 2013 (risultanti dal 730/redditi 2013 o modello UNICO relativo all'anno 2013, presentato nel 2014);
 - h) categoria catastale e superficie netta dell'alloggio (superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; la superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli viene computa nella sua proiezione orizzontale; sono esclusi dal conteggio il garage e le altre pertinenze quali balconi, terrazzi, cantine e soffitte);
- C. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali anche sul sito comunale: www.comune.borgoricco.pd.it

7. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

8. Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolari del trattamento sono la Regione Veneto e il Comune di Borgoricco;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Borgoricco, 27/11/2014



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Aida Bordinon

